

**Avv. Monica Bruschi**  
Piazza Dante Alighieri 27  
19125 La Spezia  
Tel. 0187739539

## **TRIBUNALE DELLA SPEZIA**

### **Sezione Lavoro**

**Ricorso ex art. 414 c.p.c. con istanza cautelare in corso di causa ex art. 669 quater  
c.p.c. e art.700 c.p.c. con istanza ex art. 151 cpc**

**Tornese Eleonora** nata a La Spezia il 14.07.1978, reste in Vezzano Ligure (SP) (C. F. TRNLNR78L54E463M) eletta.te dom.ta in La Spezia Piazza Dante Alighieri 27 presso e nello studio dell'avv. Monica Bruschi (C.F. BRSMNC67M70E463H). che la rapp.ta e difende giusta delega rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il presente ricorso il difensore dichiara di voler ricevere le proprie comunicazioni al numero di fax 0187739539 o all'indirizzo di pec [avv.monica Bruschi@pec.giuffre.it](mailto:avv.monica Bruschi@pec.giuffre.it) comunicato all'Ordine degli Avvocati della Spezia territorialmente competente ai fini della registrazione presso il Ministero della Giustizia nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici ai sensi dell'art. 7 D.M. Giustizia 21.02.2011 n. 44.

contro

**Ministero dell'Istruzione** (già Ministero dell'istruzione dell'Università e della Ricerca), (C.F. 80185250588) in persona del Ministro pro tempore domiciliato ex lege in Roma presso l'avvocatura dello Stato

e nei confronti di

**Ufficio Scolastico Provinciale della Spezia** (C.F. 80009130115) in persona del legale rapp.te p.t. con sede in Viale Italia 84 La Spezia [uspsp@postacert.istruzione.it](mailto:uspsp@postacert.istruzione.it) domiciliato ex lege presso l'avvocatura distrettuale dello Stato di Genova [ads.ge@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.ge@mailcert.avvocaturastato.it)

nonché

**Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria** in persona del legale rapp.te p.t. (C.F. 80152500106), Via Assarotti, 38 – 16122 Genova, [drli@postacert.istruzione.it](mailto:drli@postacert.istruzione.it), domiciliato ex lege presso l'Avvocatura dello Stato di Genova, [ads.ge@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.ge@mailcert.avvocaturastato.it)

e contro

i docenti iscritti nella I fascia delle graduatorie provinciali e II fascia delle graduatorie di istituto dell'Ambito Territoriale della Provincia della Spezia, classe di concorso A046 che sarebbero scavalcati in graduatoria e nel punteggio dalla ricorrente.



\*\*\*\*\*

Per ottenere il riconoscimento del valore abilitante all'insegnamento del possesso congiunto della laurea e dei 24 CFU con il conseguente diritto della ricorrente all'inserimento nella graduatoria di I fascia provinciale (GPS) e II fascia di Istituto.

1. la sig.ra Eleonora Tornese ha conseguito la laurea magistrale in Scienze Politiche nel nell'anno 2004 presso l'università degli Studi di Pisa (prod. n. 1);
2. in data 24.01.2020 ha conseguito 24 CFU nei settori formativi psicoantropo pedagogici e nelle metodologie didattiche previsti quale titolo di accesso ai concorsi previsti dal D.Lgs. 59/2017 (prod. n. 2);
3. inoltre nell'anno accademico 2019/2020 ha arricchito il proprio curriculum personale sostenendo l'esame di diritto commerciale e di diritto amministrativo presso l'Università telematica Pegaso (prod. n. 3);
4. nonostante ai sensi dell'art. 1 comma 110 L. 10/2015 e dell'art. 17 D.lgs. 59/2017 la laurea conseguita dalla ricorrente ed i 24 CFU rappresentino titolo abilitante e idoneo per partecipare ai concorsi a cattedra, in virtù dell'Ordinanza ministeriale n. 60/2020 detti titoli non sono stati giudicati validi ai fini dell'inserimento nelle graduatorie di prima fascia provinciale (GPS) e di II fascia di istituto (G.I.), poiché è stato riservato l'accesso alle suddette graduatorie ai soli docenti abilitati, così operandosi un'inammissibile disparità di trattamento;
5. pertanto, allorché la ricorrente presentava la propria domanda *on line* le veniva preclusa la possibilità di iscriversi nelle graduatorie di I fascia provinciale (Graduatorie Provinciali per le Supplenze) e II fascia di Istituto e difatti, attualmente, la sig.ra Tornese è docente non di ruolo iscritta nella graduatoria (prod. n. 4) di II fascia provinciale GPS e III fascia di istituto per la classe di concorso A046 (prod. n. 5 e n. 6);
6. già con il D.M. 374/2017 (nonché con il D.M. 11 maggio 2018 e il successivo DDG 11.06.2018, il Decreto per il Dipartimento del Sistema educativo di istruzione e formazione del MIUR 1458 del 09.10.2019 e quindi da ultimo con l'ordinanza ministeriale 60/2020) era stato previsto l'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto (oggi I fascia GPS e II Fascia delle graduatorie di istituto) ai soli docenti abilitati e difatti l'art. 2 del citato decreto intitolato “*titoli di accesso alla seconda e terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto*” prevede che hanno accesso alle indicate graduatorie gli “..... aspiranti non inseriti nella



*corrispondente graduatoria ad esaurimento, che sono in possesso, relativamente alla graduatoria di circolo o d'istituto interessata, di specifica abilitazione o di specifica idoneità all'insegnamento conseguita a seguito di concorsi per titoli e/o per esami anche ai soli fini abilitanti (sono esclusi i Concorsi banditi con D.D.G. n. 82/2012, D.D.G. n. 10512016, D.D.G. n.106/2016 e D.D.G. n.107/2016) ovvero in possesso di uno dei seguenti titoli di abilitazione: 1) diploma rilasciato dalle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS); 2) diploma rilasciato a seguito della frequenza dei corsi COBASLID; 3) diploma rilasciato a seguito della frequenza dei percorsi di cui agli articoli 3 e 15, commi 1 e 1bis, del decreto del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 249/2010, .....”*

7. ciò detto, poiché i 24 CFU richiesti per l'accesso ai concorsi per il reclutamento del personale docente dal Ministero dell'Istruzione non hanno valore ai fini dell'inserimento della ricorrente nelle graduatorie di I fascia provinciali GPS e II fascia di istituto, vista la diffida presentata dalla ricorrente e rimasta senza seguito (prod. n. 7) , non resta altra via alla sig.ra Tornese che adire le vie giudiziarie al fine di vedere riconosciuto il proprio diritto ad essere inserito nelle graduatorie di I fascia provinciali GPS e II fascia di istituto.

**a) Sulla giurisdizione del Giudice ordinario.**

Preliminarmente, è opportuno rilevare che in ordine alla richiesta di inserimento nelle GPS e nelle graduatorie di istituto sussiste la giurisdizione del giudice ordinario per costante giurisprudenza amministrativa e di legittimità, essendo la posizione della ricorrente di diritto soggettivo, poiché concerne la pretesa all’inserimento in graduatoria i cui fatti costitutivi corrispondono al possesso di un titolo ottenuto nei modi di legge e non all’annullamento di un atto amministrativo.

La domanda della sig.ra Tornese è volta all'accertamento del proprio diritto all'inserimento nelle graduatorie invocate, diritto che scaturisce dalla normazione primaria eventualmente previa semplice disapplicazione dell'atto amministrativo preclusivo.

Sul punto, la Suprema Corte ha statuito che in presenza di un ricorso nel quale la domanda è “*volta all'accertamento del diritto del singolo docente all’inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto*



*inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario”* (Cass. S.U., ord., 15.12.2016 n. 25836; conforme Cass. 26.06.2019, n. 17123).

#### **b) Sulla normativa applicabile**

Ai fini della comprensione delle ragioni della ricorrente è necessaria una breve ricostruzione del quadro normativo del sistema di reclutamento del personale docente.

La legge 107/2015, *cd. Buona Scuola*, ha previsto che *“A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento e, per i posti di sostegno per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, i candidati in possesso del relativo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità...”*

Mediante la pubblicazione del decreto Legislativo del 13 Aprile 2017, è stata introdotta la riforma del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nelle scuole secondarie statali proprio ai sensi della delega conferita dal Parlamento mediante l'art. 1 comma 181 della legge n. 107/2015.

Mediante tale novella legislativa, (mentre L n. 107/2015 che *expressis verbis* continua a richiedere l'abilitazione quale unica forma di accesso ai concorsi), il legislatore stabilisce la nuova disciplina di accesso ai futuri concorsi: tra i titoli di accesso scompare totalmente l'abilitazione che viene sostituita dal requisito “dei tre anni di servizio” ovvero del conseguimento dei “24 cfu” (cfr. artt. 5 e 17 d.lgs. 59/2017).

La comparazione legislativamente operata è la seguente: il titolo di accesso ai futuri concorsi è l'abilitazione, l'abilitazione è stata fino ad ora definita come superamento di Tfa, Pas e SSIS; a partire dal concorso successivo, non è più previsto, quale requisito di accesso il conseguimento dell'abilitazione, nel significato sopra inteso; infatti il legislatore delegato, nel definire nell'alveo della legge delega (art. 1, co. 110 l. 107/2015 che richiede l'abilitazione quale requisito di accesso ai concorsi) il nuovo significato attribuito al termine **“abilitazione”** ha chiaramente chiarito che possono partecipare coloro che, congiuntamente al titolo di laurea, sono in possesso dei 24 crediti formativi in specifici settori disciplinari previsti dall'allegato A del DM



616/2017 ovvero l'espletamento di tre anni di servizio; *ergo*, il concetto di abilitazione - finora intesa come conseguimento dei percorsi Tfa, Pas e SSIS - è stato ridefinito dal conseguimento di 24 Cfu in specifici settori disciplinari, crediti formativi di cui è in possesso di parte ricorrente. La premessa è confermata da espresse disposizione legislative.

Invero, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 d.lgs. 59/2017, il comma 3 indica con estrema chiarezza i requisiti per partecipare al successivo concorso: *"...La procedura di cui al comma 2, lettera c), è bandita con cadenza biennale in ciascuna regione e per ciascuna classe di concorso e tipologia di posto, ed è riservata ai docenti non ricompresi tra quelli di cui al comma 2 lettera b), che abbiano svolto entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione un servizio di almeno tre anni scolastici anche non continuativi negli otto anni precedenti..."*

Il legislatore ha inteso "sostituire" l'abilitazione all'insegnamento con il conseguimento dei 24 Cfu.

Così pure l'articolo 5 del d.lgs. 59/2017: *"Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di:*

*a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;*

*b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo- psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche..."*

Il legislatore richiede uno specifico requisito per l'accesso a tutti i concorsi per il reclutamento docenti e nello stabilire tali requisiti sostituisce il termine abilitazione con i 24 crediti formativi in specifici settori scientifico disciplinari e sui tre anni di servizio, che consentono l'accesso ai concorsi su tutte le classi di concorso accessibili mediante il diploma di laurea.

In altri termini, lo stesso legislatore equipara – tra i titoli di accesso ai concorsi per il



reclutamento dei docenti – l’abilitazione (intesa come conseguimento dei Pas, Tfa e SSIS) con i 24 cfu o 36 mesi.

Al cospetto di questo quadro normativo, la ricorrente, in possesso sia del diploma di laurea sia dei 24 Cfu (conseguiti in forma aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche) vanta un titolo abilitante all’insegnamento, secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D.Lgs. n. 59 del 2017) sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 L. n. 107 del 2015).

Sarebbe paradossale ammettere che la ricorrente possa partecipare al concorso riservato agli abilitati e, di contro, interdirle l’accesso alle graduatorie provinciali di I fascia e di II fascia di istituto, in virtù del D.M. 374/2017, del D.M. 11 maggio 2018, del successivo DDG 11.06.2018 e, da ultimo, del Decreto del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del MIUR n. 1458 del 09.10.2019, nonché dell’ordinanza ministeriale n. 60/2020.

Ciò in quanto capacità e qualità didattica, che astrattamente consentono alla ricorrente di accedere al prossimo concorso (riservato agli abilitati), devono considerarsi le stesse richieste per l’accesso alle graduatorie, pena una concreta incoerenza logico-sistemica. Il programma didattico affrontato dalla ricorrente consente di affermare, senza timore di smentita, che la stessa è in possesso di un bagaglio culturale adeguato allo svolgimento della professione di docente.

Pare evidente la disparità di trattamento fra docenti con eguale qualificazione professionale, con altrettanto palese violazione dell’art. 3 della Costituzione.

Inoltre il Ministero dell’Istruzione, con l’emanazione del D.M. 92 del 08.02.2019 inerente la partecipazione ai corsi di specializzazione sul sostegno – espressamente riservati ai docenti abilitati – consente la partecipazione a pieno titolo a coloro che sono in possesso della laurea unitamente ai 24 CFU.

In altri termini, è lo stesso Ministero dell’Istruzione, mediante il D.M. sopra citato, a riconoscere il valore abilitante della laurea unitamente ai 24 CFU.

La disparità di trattamento tra gli stessi docenti, che da un lato vengono considerati abilitati in quanto possono accedere al corso di specializzazione sul sostegno, è dunque palese nell’esclusione del docente, quale la ricorrente, nella I fascia delle graduatorie provinciali e nella II fascia delle graduatorie di istituto.



Si può certo obiettare che la distinzione tra un requisito di ammissione ad un concorso, come ad un corso di specializzazione e un requisito di accesso alle fasce superiori della graduatoria abbia un fondamento razionale. Tuttavia, il punto interpretativo cruciale è dato dall'apparato logico-concettuale giuridico adoperato dal legislatore, che nel fissare i requisiti di ammissione, al concorso come al corso di specializzazione, si basa sul richiamo all'istituto dell'abilitazione all'insegnamento, abilitazione evidentemente riconosciuta alla categoria della docente che ha in questa sede esercitato azione giudiziale, per avere il legislatore obiettivamente manifestato l'intenzione di voler introdurre un rapporto di equivalenza.

L'abilitazione all'insegnamento appare rispondere ad una razionale esigenza concettuale unitaria, senza prestarsi a distinzioni basate sulla finalità.

Del resto, il superamento del concorso ha certamente un valore selettivo, ma altrettanto certamente nessun valore formativo abilitante, tanto da prevedere che i vincitori debbano poi sottoporsi ad un percorso di formazione (c.d. percorso FIT).

### **c) Giurisprudenza**

Le argomentazioni sopra riportate sono confermate dalla più recente giurisprudenza di merito. Proprio l'adito Tribunale infatti ha affermato *“appare illogico ed insostenibile, sulla base dell'assunto che si tratterebbe di norme programmatiche rivolte al futuro, affermare che chi è in possesso dei requisiti sub b)”,* come l'odierna ricorrente *“mentre può partecipare al concorso, previsto dalla legge, per il posto di docente, non può ricevere il conferimento di supplenze, come letteralmente si ricava invece dall'art. 2 d.m. n. 374 del 2017. Se infatti per legge il possesso dei requisiti sub b) è considerato sufficiente per accedere al concorso, che recluta docenti di ruolo, non può un atto avente forza normativa inferiore, quale un decreto ministeriale, non prevedere, per svolgere nelle more, tramite il conferimento di supplenze, la medesima attività, il possesso di quei requisiti; in sostanza, è come se, per il d.m., in contrasto con la legge, detti requisiti non fossero sufficienti o adeguati. Il d.m., in parte qua, va ritenuto illegittimo e deve essere disapplicato (art. 63 co 1 d.lgs. 165/2001; artt. 4-5 L. n. 2248 del 1865 all. E) (Trib. La Spezia n. 35/2020).*

Il Tribunale di Siena con pronuncia n. 88/2020 ha statuito che *“i percorsi formativi, onerosi per la collettività come per gli aspiranti docenti, erano espressamente*



*finalizzati nell'idea, nella volontà del legislatore delegante, necessariamente guidata da un fine di efficacia ed utilità, alla formazione e all'accesso alla professione. I CFU costituiscono un percorso diretto a sviluppare esperienze e professionalità di abilitazione all'insegnamento (...) Si tratta di un'attività di formazione orientata alla funzione docente, che ha come specifico riferimento la fase evolutiva della personalità dei discenti, in vista dell'assunzione di relevantissime responsabilità (C. Cost. 130/2019)... Ragionevole argomentare in senso favorevole alla ricognizione abilitante, anche per ragioni di coerenza logico-sistematica. (...) Il legislatore, all'art. 1 comma 110 della legge 107/2015 ha stabilito che l'abilitazione all'insegnamento rappresenta il titolo di accesso esclusivo per i futuri concorsi previsti e delineati poi dal d.lgs. n. 59/2017. (...) In conformità alla legge delega, il legislatore delegato ha individuato, quale titolo di accesso congiunto ai concorsi per il reclutamento docenti, il conseguimento di 24 CFU in discipline specifiche. Campeggia anche un semplice dato esegetico letterale: infatti il possesso congiunto di laurea + 24 CFU è titolo di accesso concorsuale alternativo, quindi non può che essere equipollente al possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso. Ed essendo l'accesso concorsuale conseguente esclusivamente al possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento è giocoforza ritenere che l'accesso, alternativo, ai diplomi/laureati in possesso dei 24 CFU, sia stato dal legislatore considerato abilitante o equiparato all'abilitazione.*

*Il legislatore del 2017-2018, nel binario della delega, ha in sostanza ridisegnato normativamente il requisito della abilitazione, sulla base di un enunciato non espresso ma univocamente posto.*

*Ben singolare, del resto, e di dubbia legittimità, un sistema che prevedesse l'accessibilità concorsuale a candidati per dir così di serie A e candidati di serie B, in luogo di garantire in partenza una tendenziale parità di competenze professionali e quindi di chances.*

*Pertanto, l'abilitazione deve ritenersi razionalmente equivalente al possesso del diploma/laurea oltre i 24 CFU, per implicita ma univoca previsione legislativa.. La capacità e qualità didattica, che consentirà ai docenti ricorrenti di accedere al prossimo concorso riservato agli abilitati non sono pertanto in discussione e l'esclusione dalla II fascia verrebbe ad assumere carattere irragionevolmente*





*penalizzante. Secondo una interpretazione anche costituzionalmente orientata deve oggi convenirsi che il possesso congiunto dei 24 CFU consenta l'accesso anche alla II fascia, in tal modo riconducendo l'ordinamento a sistema logico, senza conflitto normativo e disarmonie e disuguaglianze irragionevoli”*

Il Tribunale di Roma con sentenza n. 2823/2019 ha affermato il valore abilitante del diploma di laurea unitamente ai 24 CFU. Nelle motivazioni, il Tribunale afferma quanto segue: *“La ricorrente, in possesso sia del diploma di laurea magistrale che dei 24 cfu (che nel caso di specie erano inclusi nel programma di studi universitario) vanta, infatti, un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 d.lgs. 59/2017) sulla scorta della legge delega (art. 1 comma 110, L. 107/2015).*

#### **d) Sulla normativa europea**

Tale opzione interpretativa trova conforto nella normativa europea, che non prevede alcun titolo abilitativo per insegnare.

Le procedure c.d. abilitative sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento che consentono di “programmare gli accessi”.

Ciò che vale, ai fini dell’inserimento nelle fasce provinciali e di istituto, è il titolo di studio.

Si consideri che, ai sensi delle Direttive Comunitarie 2005/36/CE e 2013/55/UE (disciplinanti il sistema generale delle professioni regolamentate nell’ambito dell’Unione Europea e dei titoli di accesso alle stesse), recepite con d.lgs. n. 206 del 2007 e d.lgs. n. 15 del 2016, l'accesso alla professione può essere subordinato al conseguimento di specifiche qualifiche, che possono consistere, alternativamente, in titoli di formazione ovvero in una determinata esperienza lavorativa.

Con specifico riferimento al comparto scuola, è lo stesso legislatore della Legge sulla Buona Scuola ad avere sancito la sostanziale irrilevanza della c.d. abilitazione all’insegnamento, laddove è consentito al dirigente scolastico di conferire incarichi anche a docenti che siano sprovvisti di titoli di "abilitazione" (art. 1 comma 79 L. n. 107/2015).

Ciò sta a significare che il legislatore interno sta dando formale attuazione allo spirito delle direttive comunitarie non richiedendo più l’abilitazione all’insegnamento quale requisito di svolgimento della professione.



La Direttiva 2005/36/CE ed il relativo Decreto di attuazione impongono il possesso di idonea "qualifica professionale" al fine dell'esercizio di una professione regolamentata, quale quella di docente nel sistema scolastico pubblico italiano e tale requisito è condizione necessaria ed al tempo stesso sufficiente all'esercizio della stessa.

I titoli conseguiti in Italia, in quanto Stato membro dell'Unione Europea, rientrano nella definizione di "titolo di formazione" e quindi di "qualifica professionale" utile all'esercizio della "professione regolamentata".

I termini "abilitazione" e/o "idoneità" non rientrano tra le definizioni adottate dalla citata Direttiva o del relativo Decreto di attuazione e debbono quindi ritenersi sostituiti dalla più generale definizione di "qualifica professionale" adottata dalla normativa dell'Unione Europea.

Le procedure definite "abilitanti" dallo Stato italiano non rientrano nelle definizioni di "qualifica professionale" adottate dalla citata Direttiva 2005/36/CE poiché non rappresentano, ai sensi della stessa, una "formazione regolamentata", ma una mera procedura amministrativa appartenente all'ambito di una modalità di reclutamento attuata in forma non esclusiva dallo Stato italiano, posto che il diritto all'esercizio della professione avviene non in virtù di tali procedure, ma in ragione di idoneo titolo di accesso conseguito secondo le vigenti disposizioni di legge.

In altri termini, il titolo non è altro che la "qualifica professionale" adottata dalla normativa dell'Unione Europea.

Il Ministero dell'Istruzione, mediante il D.M. 30 gennaio 1998, n. 39, ha definito l'elenco dei titoli di studio conseguiti, validi per l'esercizio della professione di docente nelle rispettive classi di concorso; in particolare, con detto decreto Ministeriale, ha statuito che detti titoli consentono l'accesso alla professione di docente.

Quindi, dalla lettura sistematica delle norme (Direttiva Ue 2005/36 e 2013/55 come recepite dal legislatore italiano), ciò che emerge è che tali titoli sono idonei all'esercizio della professione regolamentata, sussumibili nel concetto eurounitario di "qualifica professionale".

Ciò senza trascurare che l'articolo 49 TFUE privilegia la libertà di stabilimento dei liberi professionisti: qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si stabilisca in un altro Stato membro per esercitarvi un'attività non subordinata beneficia del trattamento nazionale e vieta qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza derivante dalle



leggi nazionali, in quanto restrizione della libertà di stabilimento (v., in tal senso, sentenze Commissione/Francia, 270/83, EU:C:1986:37, punto 14, e Commissione/Paesi Bassi, C157/09, EU:C:2011:794, punto 53). Il che significa che qualora un cittadino di uno Stato membro dell'Unione Europea voglia esercitare la professione in Italia, non gli verrà richiesta l'abilitazione quale requisito di accesso o condizione per la partecipazione a pubblici concorsi.

La normativa europea non si presta quindi ad equivoci e i decreti ministeriali limitativi del diritto della ricorrente di accedere alle graduatorie provinciali di I fascia (GPS) e II fascia di istituto (GI) - emanati senza tener conto delle novità introdotte nel 2015 dalla legge sulla Buona scuola e dal successivo d. lgs. n. 59/2017 - appaiono in contrasto con le previsioni eurounitarie.

Prima di dette riforme, l'abilitazione all'insegnamento (intesa come conseguimento di Tfa, Pas e SSSI) altro non era che una certificazione per consentire al MIUR di "programmare gli accessi".

Non rappresenta, secondo la definizione legislativa, un titolo utile all'esercizio della professione di docente.

Secondo le Direttive Comunitarie 2005/36/ CE, 2013/55/UE, recepite con D.Lgs. n. 206 del 2007, l'accesso alla professione può essere subordinato al conseguimento di specifiche qualifiche che possono consistere, alternativamente, in titoli di formazione ovvero in una determinata esperienza lavorativa.

In senso conforme, nella giurisprudenza ordinaria di merito, Trib. Cassino n. 452/2019; Trib. Roma n. 3481/2019; Trib. Messina nn. 4017/2019 e 4276/2019; Trib. Termini Imerese n. 3052/2019; Trib. Monza 1658/2019; Trib. Parma n. 960/2019; Trib. Busto Arsizio n. 1303/2019; Trib. Palermo n. 9440/2019; Trib. Salerno n. 7147/2019.

\*\*\*\*\*

All'esito di tali considerazioni, i 24 CFU posseduti dalla ricorrente sono da considerare titolo idoneo all'inserimento nelle graduatorie di I fascia provinciale e II fascia di istituto e, conseguentemente, debbono considerarsi illegittime tutte le disposizioni emanate dal Ministero che interdicono alla stessa l'accesso alle graduatorie di I fascia provinciale e II fascia di istituto (D.M. n. 374/2017, D.M. 11 maggio 2018, successivo DDG 11.06.2018 e, da ultimo, il Decreto del Dipartimento per il sistema



educativo di istruzione e formazione del MIUR n. 1458 del 09.10.2019, nonché l'ordinanza ministeriale n. 60/2020).

La ricorrente ha inoltrato al Ministero dell'Istruzione e all'Ufficio Scolastico provinciale e regionale diffida (prod. n. 7) chiedendo l'inserimento nelle graduatorie prima fascia GPS e nella II fascia GI. Tale domanda è rimasta tuttavia priva di riscontro e pertanto non resta alla stessa altra via che quella di ottenere tramite un provvedimento di urgenza per l'inserimento nelle dette graduatorie.

**Sussistono i requisiti per l'ottenimento del provvedimento di urgenza sia sotto il profilo del *fumus boni iuris* quanto del *periculum in mora***

La sussistenza del **fumus boni iuris** è resa palese dalle argomentazioni giuridiche fin qui svolte circa il diritto della ricorrente ad essere inserita nelle graduatorie prima fascia GPS e II fascia GI, deduzioni che sono state già accolte da molti Tribunali che hanno condiviso le ragioni esposte.

La sussistenza del **periculum in mora** è dimostrata dal fatto che il mancato inserimento nelle richieste graduatorie determinerebbe un gravissimo danno per la ricorrente che per il prossimo anno scolastico 2021/2022 si vedrebbe negato il diritto ad accedere alle supplenze, con inevitabile perdita di *chance* e depauperamento della professionalità. In mancanza di un provvedimento immediato la sig.ra Tornese non potrebbe esercitare la professione di docente con perdita non solo della possibilità di guadagno ma soprattutto del relativo punteggio, che è strettamente correlato alle *chance* occupazionali.

Nel caso in esame si ritiene applicabile il procedimento d'urgenza in quanto l'impossibilità di accedere alle graduatorie richieste che può equipararsi ad un provvedimento datoriale illegittimo provoca un pregiudizio in termini di perdita di *chance* e lede altresì diritti di natura personalistica, sotto il profilo delle relazioni familiari e dell'impoverimento della professionalità (cfr. Tribunale di Milano con ordinanza n. 6202 del 20.7.2016, Trib. Roma - Sez. lavoro, ordinanza cautelare del 26/1/2000, in Dir. Lav. 2000,400). Inoltre la tardività del provvedimento, nel caso di accoglimento delle ragioni della ricorrente, farebbe sì che persone già in graduatoria otterrebbero il posto a suo discapito. L'invocata tutela d'urgenza è diretta ad un'anticipazione finalizzata a proteggere il diritto controverso dal *periculum in mora*, costituito dagli effetti negativi della durata, anche fisiologica, del processo nel tempo.



In modo ancor più specifico, nella vicenda in esame sussiste - come già precisato - sia l'elemento dell'imminenza del pregiudizio sia quello della sua attualità. Ci si trova, difatti, nella condizione in cui l'iter diretto alla produzione dell'evento pregiudizievole è già iniziato, ossia in quella circostanza in cui la nozione di imminenza acquista il suo significato più pregnante e l'intervento del Giudice della cautela può essere in grado di paralizzare quell'iter ed impedire, in tutto o in parte, il danno irreparabile al diritto. Per altro verso, l'ordinario espletamento del processo ordinario prospetta per la ricorrente il concreto rischio di non conseguire il bene della vita cui ha diritto (il punteggio di un anno ovvero più anni di servizio), paventando il realizzarsi di effetti dannosi ravvisabili di natura personalistica.

Non a caso, il Giudice del lavoro di Termini Imerese, in una vicenda del tutto sovrapponibile alla presente ha, infatti, stabilito che: *“Orbene, dalla lettura coordinata delle anzidette disposizioni normative (art. 1 co. 110 della l. n. 107/15, art. 5 del d.lgs 59/2017, come modificato dalla l. 30 dicembre 2018, n. 145) si ricava che, al fine di accedere alle procedure concorsuali per l'insegnamento, sia necessario il possesso congiunto della laurea o di un diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di primo livello e dei 24 crediti e che il possesso congiunto di questi ultimi due titoli sia equiparato all'abilitazione...deve ritenersi sussistente il requisito del periculum in mora in quanto l'esclusione dagli elenchi.... delle graduatorie di seconda fascia priverebbe la ricorrente della possibilità di ottenere supplenze di durata annuale per l'a.s. 2020/2021...”*.

Per quanto sopra argomentato appare, inoltre, necessario l'intervento di una preventiva **misura cautelare da adottarsi inaudita altera parte, ai sensi dell'art. 669 sexies comma 2 c.p.c.**, in quanto un eventuale provvedimento di accoglimento, che intervenisse dopo la convocazione e audizione delle parti, potrebbe trovare oggettive difficoltà di attuazione. Ed, infatti, qualora venisse proposta una azione ordinaria volta all'accertamento del diritto in esame, in attesa del giudizio di merito il diritto in parola potrebbe essere pregiudicato in maniera grave ed irreparabile.

Tutto ciò premesso, la ricorrente, come in atti rappresentata e difesa,

CHIEDE

che il Tribunale della Spezia, in funzione di Giudice del Lavoro, **IN VIA CAUTELARE**, verificata la sussistenza del *fumus boni iuris* nonché del *periculum in*



*mora*, siccome descritti in atti, con decreto inaudita altera parte ovvero, in subordine, esperita l'audizione delle parti Voglia :

- Disapplicare, in quanto illegittimi, il D.M. n. 374/2017, nonchè il D.M. 11 maggio 2018, il successivo D.D.G. 11.06.2018, il Decreto del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del MIUR n. 1458 del 09.10.2019 e l'ordinanza ministeriale n. 60/2020, nella parte in cui non consentono l'inserimento nelle graduatorie provinciali di I fascia (GPS) e di II fascia di istituto (GI) ai docenti in possesso del diploma di laurea e dei 24 CFU, conseguiti in forma aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche;
- accertare e dichiarare che la ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dal diploma di laurea e dai 24 cfu e, per l'effetto, ordinare al Ministero convenuto, in persona del legale rapp. p.t., di inserire la ricorrente nella I fascia provinciale (GPS) e nella II fascia delle graduatorie di istituto del personale docente dell'ambito territoriale della Provincia della Spezia per la classe di concorso A046;
- con vittoria delle spese e degli onorari di causa.

**Nel merito** Voglia emettere decreto di fissazione di udienza perché ivi, anche in contumacia avversaria, vengano accolte le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale della Spezia:

- Disapplicare, in quanto illegittimi, il D.M. n. 374/2017, nonchè il D.M. 11 maggio 2018, il successivo D.D.G. 11.06.2018, il Decreto del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del MIUR n. 1458 del 09.10.2019 e l'ordinanza ministeriale n. 60/2020, nella parte in cui non consentono l'inserimento nelle graduatorie provinciali di I fascia (GPS) e di II fascia di istituto (GI) ai docenti in possesso del diploma di laurea e dei 24 CFU, conseguiti in forma aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche;
- accertare e dichiarare che la ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dal diploma di laurea e dai 24 cfu e, per l'effetto, ordinare al Ministero convenuto, in persona del legale rapp. p.t., di inserire la



ricorrente nella I fascia provinciale (GPS) e nella II fascia delle graduatorie di istituto del personale docente dell'ambito territoriale della Provincia della Spezia per la classe di concorso A046;

- con vittoria delle spese e competenze di causa di cui il legale si dichiara antistatario.

Si produce:

- 1) laurea
- 2) attestato 24 CFU
- 3) attestato 24CFU
- 4) domanda inserimento nelle graduatorie provinciali e di istituto
- 5) posizione graduatorie GPS II fascia
- 6) inserimento nella graduatorie provinciali e di istituto
- 7) diffida notificata

Valore della controversia: il contributo dovuto e versato per la presenta procedura è pari ad euro 259,00, dato il valore indeterminabile del presente procedimento.

La Spezia lì 28/08/2021

Avv. Monica Bruschi

Istanza per l'autorizzazione a notificare ai litisconsorti secondo modalità alternative  
ai sensi dell'art. 151 c.p.c

nell'interesse della Sig.ra Eleonora Tornese, come sopra rappresentata, difesa ed assistita,

premesse

1. che il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente ad essere inserita nella graduatorie provinciali di I fascia e di II fascia di istituto dell'Ambito territoriale della Spezia, per la classe di insegnamento A046, nei termini indicati in ricorso;
2. tutti gli altri docenti già inseriti nella medesima graduatoria hanno un interesse contrario a quello azionato dalla ricorrente, potendo ricevere pregiudizio da una sentenza di accoglimento del ricorso;
3. il ricorso *ut supra*, nel rispetto del contraddittorio deve, quindi, essere notificato a tutti i soggetti già inseriti nelle citate graduatorie;
4. la notifica del ricorso nei modi ordinari nei confronti di tutti i potenziali litisconsorti sarebbe impossibile a causa del loro considerevole numero e della particolare urgenza che riveste il presente procedimento;
5. la notificazione per pubblici proclami ex art. 150 cpc, oltre ad essere inadeguata in relazione all'eccezionale urgenza del presente procedimento, appare oltremodo onerosa.

Vista la possibilità per il Giudice adito di autorizzare, con decreto steso in calce all'atto, la notifica per pubblici proclami;

6. vista la prassi, soprattutto nei giudizi contro il MI, di consentire, ai sensi del suddetto art. 151 c.p.c., la notifica ai litisconsorti, mediante pubblicazione del ricorso integrale e del decreto sul sito internet dell'Amministrazione convenuta;



7. considerata anche la particolare urgenza della presente controversia  
Tutto ciò premesso, la presente difesa

FA ISTANZA

affinché l'Ill.ma Tribunale della Spezia in gunzione di Giudice del Lavoro adito, in applicazione dell'art. 151 c.p.c., autorizzi la notificazione del presente ricorso nei confronti di tutti i docenti inseriti nelle graduatorie provinciali di I fascia e II fascia di istituto dell'Ambito territoriale della Spezia, per la classe di concorso A046 previa pubblicazione del presente atto e dell'emanando decreto di fissazione udienza sul sito dell'amministrazione resistente.

La Spezia, 28/08//2021

Avv. Monica Bruschi

